

Sentenza: 20 novembre 2009, n. 297

Materia: Finanza pubblica

Limiti violati: 117 comma terzo e 119 cost

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Regione Veneto

Oggetto: art. 2, comma 600 , legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008)

Esito: parziale illegittimità comma 600 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Estensore nota: Anna Traniello Gradassi

La Regione Veneto ha promosso questione di legittimità costituzionale di numerose disposizioni della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), tra le quali, quella relativa al comma 600 dell'art. 2, che stabilisce che "Le regioni, le province autonome e gli enti del Servizio sanitario nazionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano, secondo i propri ordinamenti, gli atti di rispettiva competenza al fine di attuare i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica desumibili dai commi da 588 a 602"

I commi da 588 a 602 introducono cinque misure volte a: a) ridurre la cilindrata media delle autovetture di servizio assegnate nell'ambito delle magistrature e di ciascuna amministrazione civile dello Stato (comma 588); b) incentivare l'utilizzo della posta elettronica per le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni, prevedendo, in caso di mancato adeguamento alle disposizioni ivi dettate, una riduzione delle risorse stanziare per le spese di invio della corrispondenza cartacea (commi 589 e 590); c) incentivare l'utilizzo dei servizi "Voce tramite protocollo Internet" (VoIP) per le comunicazioni telefoniche, anche in questo caso prevedendo, nell'ipotesi di mancato adeguamento alle disposizioni ivi dettate, una riduzione delle risorse stanziare per le spese di telefonia (commi 591, 592 e 593); d) adottare e disciplinare piani triennali finalizzati alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (commi da 594 a 599); e) ridurre da quattro a due il numero dei componenti del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (comma 601), a tal fine dettando una disciplina transitoria della composizione di tale organo collegiale (comma 602).

La Corte dichiara non fondate le questioni di legittimità relative all'applicazione, tramite il richiamo operato dal comma 600, dei commi da 594 a 599 perché le disposizioni si riferiscono direttamente a tutte le amministrazioni ivi comprese le regioni, e 601 e 602 perché relative alla disciplina di un organo statale e non possono riguardare le regioni .

Dichiara invece l'illegittimità costituzionale del comma 600 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 nella parte in cui impone alle Regioni di attuare i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica desumibili dai commi da 588 a 593 dello stesso art. 2.

Le norme statali che fissano limiti alla spesa delle Regioni e degli enti locali possono qualificarsi principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica alla seguente duplice condizione: in primo luogo, che si limitino a porre obiettivi di riequilibrio della medesima, intesi nel senso di un transitorio contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa corrente; in secondo luogo, che non prevedano in modo esaustivo strumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi.

In altri termini la legge statale:

- può stabilire solo un "limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa",
- non può fissare vincoli puntuali relativi a singole voci di spesa dei bilanci delle Regioni e degli enti locali, tali da ledere l'autonomia finanziaria di spesa garantita dall'art. 119 Cost..

Le disposizioni dei commi da 588 a 593 richiamate dal censurato comma 600 non si prestano in alcun modo, per il loro livello di estremo dettaglio, ad individuare, neppure in via di astrazione, un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica quale limite complessivo, anche se non generale, della spesa corrente. Esse sono idonee solo a incidere sulle indicate singole voci di spesa, in quanto introducono vincoli puntuali e specifiche modalità di contenimento della spesa medesima. Di conseguenza, la disposizione censurata, nella parte in cui afferma che possono essere desunti principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica da norme che, per il loro contenuto, sono inadeguate a esprimere tali principi, realizza un'inammissibile ingerenza nell'autonomia finanziaria regionale. Di qui, la sua illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost.